

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAVAN, FIMOIGNARI, BERNASSOLA, DAMAGIO, FONTANA, COLOMBO Vittorino (V.), MELANDRI, PINTO Michele, DI LEMBO, SAPORITO e FERRARA Nicola

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1983

Modifica delle norme circa il conseguimento del diritto e della misura dell'indennità premio di servizio INADEL

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme che regolano il diritto d'indennità premio di servizio INADEL per il personale degli enti locali e per i dipendenti delle Regioni e delle unità sanitarie locali e la relativa misura sono contenute nella legge 8 marzo 1968, n. 152, e particolarmente agli articoli 2 e 4.

All'articolo 2 della citata legge è precisato che il diritto all'indennità premio di servizio corrisposto dall'INADEL si consegue con almeno due anni completi d'iscrizione all'Istituto e:

a) con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite d'età previsto dal regolamento organico in vigore nell'ente dal quale dipende il lavoratore, oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;

b) con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione per soppressione di posto o

di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio; per inabilità fisica, incapacità, scarso rendimento; per una delle cause previste dalla successiva lettera c) qualora si tratti di donna iscritta coniugata o che abbia prole a carico; per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale; per permanente inabilità a riassumere servizio, comprovata con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione; per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni di legge;

c) con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti a) e b);

d) con qualunque durata di servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio, anche se non vi sono i due anni di iscrizione all'Istituto.

Il medesimo articolo 2 precisa che, a questi fini, si considerano come servizio i periodi

utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

L'articolo 4 invece, sempre della citata legge 8 marzo 1968, n. 152, prevede che la misura dell'indennità premio di servizio sia pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento per ogni anno di iscrizione all'Istituto, con arrotondamento per eccesso ad anno intero delle frazioni di anno superiori a sei mesi e, per difetto, sempre ad anno intero, di quelle pari od inferiori.

A ben considerare queste norme, si riscontra che esse sono le più restrittive fra quelle che esistono negli ordinamenti simili che regolamentano la materia per i dipendenti pubblici.

Infatti, fin dal 1966, per i dipendenti statali la misura dell'indennità di anzianità, equiparabile all'indennità premio di servizio dei dipendenti degli enti locali, è pari ad un dodicesimo della retribuzione contributiva, considerata in ragione dell'80 per cento per ogni anno d'iscrizione.

È da tener conto poi che con decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, i cui effetti sono stati prorogati fino al 30 novembre 1979 e che non ha registrato modifiche da parte della 1^a Commissione permanente del Senato, è stata resa valutabile a questi fini, per gli statali, anche la 13^a mensilità ed anche con effetto retrattivo.

Con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, modificato dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, viene stabilito il diritto all'indennità ai dipendenti statali, di ruolo e non di ruolo, cessati dal servizio per qualunque causa, a condizione che possano far valere almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza.

La sperequazione nei confronti dei dipendenti degli enti locali al riguardo appare ancora più evidente se si tiene conto poi che l'indennità di anzianità da corrispondere ai dipendenti privati è generalmente pari ad un dodicesimo dell'intera retribuzione per ogni anno di servizio e senza alcuna limitazione di durata del servizio.

La Corte costituzionale poi, particolarmente con le sentenze n. 75 del 1968 e n. 204 del 1971, si è pronunciata più volte nel senso che l'indennità di anzianità riveste carattere retributivo differito nel tempo per cui sancendo il legislatore che il diritto all'indennità non spetta al lavoratore che abbia un'anzianità di servizio inferiore all'anno, viene a negare al lavoratore un diritto che costituzionalmente gli è assicurato.

Del problema circa la legittimità costituzionale del dettato degli articoli 2 e 4 della citata legge 8 marzo 1968, n. 152, è stata investita anche recentemente la Corte costituzionale da parte del pretore di Genova, particolarmente per la discriminazione esistente rispetto ai dipendenti statali, con i quali si sentono affini.

Più volte è stato sollevato il problema da parte delle organizzazioni sindacali, interpreti del notevole malumore tra il personale degli enti locali, in sede di trattative sindacali, ma esso non ha mai trovato soluzione in quanto la materia è regolamentata con legge e quindi qualsiasi modifica non può avvenire se non con legge.

Già durante la passata legislatura il problema è stato oggetto di apposita proposta di legge che, per l'anticipato scioglimento delle Camere, non è stata approvata dal Parlamento.

Il problema poi diventa oggi ancor più urgente in quanto con gli ultimi contratti è stato da tutti — sindacati, associazioni degli enti e governo — cercato ogni sforzo per omogeneizzare i trattamenti economici e giuridici di tutti i dipendenti pubblici.

Anche se il problema ha trovato ormai soluzione positiva con pronunciamenti del Consiglio di Stato, onde evitare ulteriori controversie, è opportuno precisare nella legge che anche l'indennità integrativa speciale fa parte della retribuzione contributiva e quindi va valutata ai fini dell'indennità premio di servizio.

Con l'introduzione poi di queste norme acquisita irrilevante importanza anche l'istituto della ricongiunzione ai fini dell'indennità premio di servizio nel caso di passaggio del lavoratore da un ente pubblico ad un altro iscrivibile ad istituti previdenziali diversi, per cui si ritiene opportuno proporre l'opzio-

ne volontaria fra la ricongiunzione dei servizi nelle forme già disciplinate dalla legge e la liquidazione separata al momento della cessazione del servizio dai singoli enti, tenendo anche conto che ciò non comporta alcun maggiore onere per gli istituti previdenziali, in quanto se da una parte esborsano in anticipo somme, dall'altra ne esborsano di meno di quanto dovrebbero in caso di ricongiunzione, considerando che l'indennità stessa verrebbe calcolata per tutti in base all'ultimo trattamento economico contributivo percepito.

Si riscontra poi che la liquidazione dell'indennità avviene con rilevante ritardo dal ricevimento della domanda, arrecando grave danno economico all'iscritto per il riscontrato, costante deprezzamento del potere di acquisto della nostra moneta, per cui si ritiene che l'introdurre l'obbligo, da parte dell'Istituto di previdenza, a corrispondere gli interessi al tasso legale in caso di ritardata liquidazione sia un mezzo per obbligare i responsabili dell'Istituto a liquidare entro un tempo di sei mesi, come viene proposto, sufficientemente utile per definire anche le pratiche più complesse.

Analogamente a quanto è avvenuto per i dipendenti dello Stato si ritiene opportuno proporre una retrodatazione degli effetti delle disposizioni previste dalla citata legge al 1° gennaio 1976 (retrodatazione che corrisponde a quella stabilita per gli statali con l'articolo 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e alla data di abolizione degli assegni vitalizi prevista dalla medesima), tralasciando, invece, quella più favorevole (1° giugno 1969) prevista per i medesimi dipendenti statali ai fini del computo anche della tredicesima mensilità nell'indennità di anzianità dal citato decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

Certamente l'applicazione delle norme contenute nel presente disegno di legge comportano un ulteriore onere per l'Istituto, per cui necessariamente si propone, all'articolo 4, di portare l'attuale aliquota del 6,10 per cento all'8,10 per cento dell'80 per cento della retribuzione contributiva, pur mantenendo invariata la misura del 2,50 per cento a carico del dipendente, equiparando in questo modo ai dipendenti civili dello Stato

non solo le prestazioni ma anche la misura della contribuzione.

Gli articoli che si propongono con il presente disegno di legge sono ispirati, quindi, al principio di equità e di giustizia retributiva in modo da mettere anche il personale dipendente da enti locali o comunque iscritto all'INADEL-Previdenza alla pari di tutti gli altri dipendenti pubblici.

L'articolo 1, infatti, stabilisce che gli iscritti all'INADEL-Previdenza maturano il diritto alla indennità premio di servizio alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa, con un solo anno di iscrizione.

Con l'articolo 2 si coordina la materia modificata con il precedente articolo 1 riguardante la corresponsione della indennità premio di servizio nella forma indiretta ai superstiti dell'iscritto, tenendo anche conto di quanto già stabilito in materia per i dipendenti statali, e dei pronunciamenti della Corte costituzionale.

L'articolo 3 prevede che la misura dell'indennità premio di servizio sia commisurata ad un dodicesimo dell'80 per cento della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno d'iscrizione all'Istituto.

L'articolo 4 precisa quali parti del trattamento economico corrisposto agli iscritti all'INADEL deve considerarsi « retribuzione contributiva » ai fini previdenziali.

L'articolo 5 prevede, per coloro che sono cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1976 e fino all'entrata in vigore della presente legge, la possibilità di chiedere entro un anno la liquidazione o la riliquidazione della indennità premio di servizio in base alle nuove norme del presente disegno di legge.

L'articolo 6 stabilisce un termine, dalla presentazione della domanda dell'interessato, entro il quale l'Istituto deve liquidare quanto dovuto e l'obbligo di corrispondere eventuali interessi legali qualora detto termine non venisse rispettato.

Infine l'articolo 7 introduce la facoltà del lavoratore di chiedere o meno entro un termine di tempo la ricongiunzione dei diversi servizi, ai fini dell'indennità premio di servizio, in caso di passaggio da un ente pubblico ad un altro, iscrivibili ai fini previdenziali ad istituti diversi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio per qualsiasi causa, con almeno un anno completo di iscrizione, consegue il diritto all'indennità premio di servizio qualunque sia la durata del servizio prestato oltre tale anno.

Si prescinde da tale limite minimo d'iscrizione all'Istituto per l'iscritto che cessi dal servizio per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio, nel qual caso l'iscritto consegue il diritto all'indennità premio di servizio con qualunque durata di iscrizione e di servizio ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per quanto riguarda le categorie di superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio, è sostituito dal seguente:

« Il diritto all'indennità premio di servizio spetta, nell'ordine di precedenza, al coniuge superstite ed agli orfani, ai genitori, fratelli e sorelle superstiti dell'iscritto che muoia in attività di servizio ovvero entro il triennio dalla cessazione senza aver conseguito, in quest'ultimo caso, l'indennità premio nella forma diretta, purchè l'iscritto stesso abbia maturato l'anno di iscrizione all'INADEL ai fini previdenziali.

La misura di tale indennità è quella che sarebbe spettata al dipendente.

In caso di morte dell'iscritto dopo il collocamento a riposo, l'indennità, che non sia stata da esso riscossa, è dovuta ai suoi eredi legittimi o testamentari secondo le disposizioni di legge in materia di successione.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono equiparati ai figli legittimi i legittimati per matrimonio o per decreto del

Presidente della Repubblica, semprechè la legittimazione sia anteriore alla cessazione dal servizio, nonchè i figli naturali volontariamente riconosciuti o giudizialmente dichiarati anteriormente alla data di cessazione dal servizio, gli affiliati e gli adottati semprechè il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è sostituito dal seguente:

« L'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari ad un dodicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate ».

Art. 4.

Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza, di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è stabilito, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura dell'8,10 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento.

L'ente si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della predetta base contributiva.

Il quinto ed il sesto comma dell'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sono sostituiti dal seguente:

« La retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario comprensivo delle classi retributive e degli aumenti periodici, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità integrativa speciale, dagli eventuali assegni *ad personam* derivanti dallo stipendio, dalle indennità spettanti per legge o regolamento

e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio contrattuale stesso, dal corrispettivo degli eventuali assegni in natura, dall'assegno perequativo, dall'indennità di funzione corrisposta ai segretari generali, dall'indennità consorziale per i segretari di consorzi di comuni e dall'assegno FIARO per il personale parasanitario ».

Art. 5.

Agli iscritti all'INADEL, cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1976 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ed ai loro superstiti, l'indennità premio di servizio viene riliquidata a domanda in base alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

La domanda di liquidazione o di riliquidazione, redatta su apposito modulo approvato dall'INADEL, va inoltrata, dal personale cessato dal servizio durante il periodo indicato nel precedente comma, all'INADEL stesso entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine si tien conto della data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro a data dell'Ufficio postale.

Art. 6.

Le domande di liquidazione e di riliquidazione dell'indennità premio di servizio devono essere definite entro il termine perentorio di 180 giorni dal ricevimento della domanda pervenuta all'Istituto. Trascorso tale termine l'Istituto corrisponderà in aggiunta gli interessi passivi al tasso che lo Stato corrisponde per i depositi postali.

Nel caso la domanda dell'interessato abbia bisogno di istruttoria suppletiva, essa dovrà essere richiesta entro il termine perentorio di 90 giorni. In questo caso il termine di cui al precedente comma decorrerà dal giorno in cui sarà pervenuta all'Istituto la risposta relativa all'istruttoria suppletiva.

Art. 7.

Nel caso di cessazione dal servizio da un ente iscritto all'INADEL-Previdenza per passaggio volontario o d'ufficio ad altro ente pubblico previdenzialmente iscritto ad altro istituto, il lavoratore ha la facoltà di optare o per la ricongiunzione dei servizi nelle forme già disciplinate dalla legge o per la richiesta all'INADEL di liquidazione dell'indennità premio di servizio per gli anni di iscrizione a questo.

Tale opzione deve essere esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio; diversamente si intende che il lavoratore abbia optato per la ricongiunzione.

Art. 8.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvede l'INADEL all'uopo utilizzando le proprie disponibilità derivanti anche dall'aumento delle aliquote di cui al precedente articolo 4.